

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, PARI
OPPORTUNITA'

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO,
CACCIA, PESCA E FORESTE



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013) e Reg (UE) n. 2220/2020)

BANDO PUBBLICO

MISURA 10

“Pagamenti Agro-climatico-ambientali”

(art 28 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

SOTTOMISURA 10.1

“Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”

Tipologia di operazione:

- 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”;
- 10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”;
- 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”;
- 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”;
- 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”;
- 10.1.7 “Coltivazioni a perdere”;
- 10.1.8 “Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale”.
- 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale”.

ANNUALITA' 2023

Allegato A

INDICE

Riferimenti normativi.....	2
Articolo 1 - Obiettivi, finalità e campo di applicazione.....	10
Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento.....	10
Articolo 3 - Requisiti e condizioni di ammissibilità	11
Articolo 4 - Soggetti beneficiari	15
Articolo 5 - Descrizione delle tipologie di operazioni, impegni e durata.....	15
Articolo 6 - Documentazione	
Articolo 7 - Termini e modalità di presentazione delle domande	21
Articolo 8 Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti	29
Articolo 9 Valutazione ed istruttoria delle domande)	33
Articolo 10 Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande	39
Articolo 11 Controlli e sanzioni	39
Articolo 12 Disposizioni generali	

Elenco Allegati

ALLEGATO 1	Piani di fertilizzazione
ALLEGATO 2	Quaderno di campagna
ALLEGATO 3	Controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni
ALLEGATO 4	Elenco delle risorse genetiche vegetali eleggibili nell'ambito della conservazione della biodiversità agraria vegetale
ALLEGATO 5	Elenco delle razze animali eleggibili nell'ambito della conservazione della biodiversità agraria animale
ALLEGATO 6	Codici colturali ed interventi (consultabile nella versione aggiornata direttamente sul portale Agricoltura raggiungibile al seguente indirizzo Internet: https://www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura .
ALLEGATO 7	Dichiarazione di subentro
ALLEGATO 8	Verifica e Controllabilità della Misura (consultabile nella versione aggiornata direttamente sul portale Agricoltura raggiungibile al seguente indirizzo Internet: https://www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura .

Il presente Bando pubblico detta le condizioni per la presentazione delle domande di pagamento (conferma impegno), come di seguito riportato, per l'istruttoria e finanziamento delle stesse nell'ambito della Misura 10 - Pagamenti Agro-climatico-ambientali, sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali, del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2015) 8079 del 17 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni. Annualità 2023.

Tipologia di operazione:

- 10.1.1 "Inerbimento degli impianti arborei" domanda di pagamento (conferma impegno);
- 10.1.2 "Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo" domanda di pagamento (conferma impegno);
- 10.1.3 "Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli" - domanda di pagamento (conferma impegno);
- 10.1.4 "Conservazione della sostanza organica del suolo" - domanda di pagamento (conferma impegno);
- 10.1.5 "Tecniche di agricoltura conservativa" - domanda di pagamento (conferma impegno);
- 10.1.7 "Coltivazioni a perdere" - domanda di pagamento (conferma impegno);
- 10.1.8 "Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale" - domanda di pagamento (conferma impegno). Riferimento Avviso pubblico domande di sostegno (1° anno) - determinazione n. G01728 del 19/02/2022;
- 10.1.9 "Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale" - domanda di pagamento (conferma impegno);

L'agricoltore con l'adesione al presente bando pubblico e la sottoscrizione della domanda è consapevole che ai fini della corresponsione del premio, egli deve sottostare, a decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno e sino alla conclusione del periodo di impegno, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell'ambito di applicazione della misura/sottomisura;

Riferimenti normativi

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 288/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 febbraio 2019 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo Sviluppo Rurale per gli anni 2019 e 2020.

Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Regolamento Delegato (UE) n. 967/2018 della Commissione del 26 aprile 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.

Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli

obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Regolamento delegato (UE) n. 1394/2016 del 16 agosto 2016 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.

Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2017 del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

Regolamento delegato (UE) n. 2018/967 della Commissione del 26 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/746 del 18 maggio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli.

Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione

negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Documento pubblico 9.

Regolamento (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

Regolamento (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune.

Regolamento delegato (UE) 2021/841 della Commissione, del 19 febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell'entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali.

Note dei Servizi della Commissione

- Working Document AGR 49533/2002 on the concept of obvious error.
- Documento Orientativo D-180630-14-Key and Ancillary controls J 4 14 2015 no TC (Sviluppo Rurale) - Controlli essenziali e controlli complementari nel settore Sviluppo Rurale – applicabile a decorrere dal 01/01/2015.
- Documento Orientativo DSCG-2014-32_OTSC guidelines 2015_FINAL_REV1 - simplification recante modalità per i controlli in loco delle superfici a norma degli artt. 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 del regolamento (UE) n. 809/2014 - Orientamenti per i controlli in loco e la misurazione delle superfici
- Working Document Guidance Document on Control and Penalty rules in Rural Development.

Documenti di lavoro

DSCG/2014/39 Final - Rev 1 - Guidance document on aid applications and payment claims referred to in article 72 of regulation (EU) 1306/2013.

Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).



D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).

D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale.

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla **L. 24 novembre 2006, n. 286** e modificato dall'art. 339 della **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052.

Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”.

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” in vigore dal 1° gennaio 2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017. Art.1 comma 1142: “Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018”.

Legge 1° dicembre 2018, n. 132 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” in vigore dal 4 dicembre 2018, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'art. 1, comma 1142 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.

D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”.

Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”.

Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.

D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”.

Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Decreto 1° marzo 2021 (G.U. n. 94 del 20 Aprile 2021). “Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;

Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;

D.M. prot. n. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

D.M. prot. n. 162 del 12/01/2015 – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

D.M. prot. n. 1922 del 20 marzo 2015 – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

D.M. n. 2588 del 10/03/2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e DGR n. 425/2019 e ss.mm.ii

D.G.R. 354 del 16 giugno 2020. Elenco degli impegni inerenti alle regole di condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 e successive modifiche. Decreto MiPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020. Applicazione del regime di condizionalità.

DGR n. 523 del 30 luglio 2021 relativa all'aggiornamento delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Lazio.

DGR n. 67 del 10/02/2023 "Direttiva 91/676/CEE - D.lgs 152/2006 - D.m. 5046/2016. Adozione "Piano d'azione per le Zone Vulnerabili all'inquinamento da Nitrati di origine agricola della Regione Lazio".

AGEA.2017.47103 del 1° giugno 2017 – aggiornamento del SIPA – GIS calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale.

Circolare AGEA.2022.24014 del 21 marzo 2022 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;

Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.

Circolare ACIU.2014.812 del 16/12/2014 – Addendum n.1 alla circolare prot. n. ACIU.2014.702 del 31.10.2014.

Istruzioni operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 - Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale.

Circolare AGEA 2016 16382 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.

Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 del 20 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale

Circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 – Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 –Agricoltore in attività • Circolare ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 - "Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni."

Circolare ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 - "Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni."

Circolare AGEA 2018 49236 del 8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016.

Circolare AGEA 2018 99157 del 20 dicembre 2018 - Agricoltore in attività – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 dell'8 giugno 2018.

Nota AGEA Coordinamento n. 74630 del 11 novembre 2020 - agricoltore in attività – chiarimenti alla circolare AGEA Prot. N. 99157 del 20 dicembre 2018

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 del 20 marzo 2015- riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - piano di coltivazione.

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - oggetto: riforma PAC – integrazione alla circolare prot. aciu.2015.141 del 20 marzo 2015- Piano di coltivazione.

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 - Riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015.

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.

Circolare AGEA COORD prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.

Circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 - Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.82630 del 30 ottobre 2017.

Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.

Circolare AGEA prot. n. 17308 del 2 marzo 2020 - Criteri di mantenimento delle superfici.

Circolare AGEA COORD prot. n. 59865 del 16 settembre 2020 - Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2020.

Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;

Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;

Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni

Circolare AGEA prot ORPUM 0015603 del 03/03/23 - Istruzioni operative n. 18. Sviluppo Rurale Campagna 2023. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione PSR 2014 2022 - Misure connesse alle superfici e agli animali.

Ai fini del presente bando pubblico s'intende:

- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013;

Articolo 1

(Obiettivi, finalità e campo di applicazione)

La sottomisura ha come obiettivo lo sviluppo sostenibile delle zone rurali ed il soddisfacimento della crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Intende incoraggiare gli agricoltori e gli altri gestori del territorio ad offrire un servizio ambientale a vantaggio dell'intera società, con l'introduzione di metodi di produzione agricola estensivi e compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo, dell'acqua e della biodiversità.

La sottomisura raggruppa, in un quadro programmatico unitario, tipologie di operazioni a sostegno dei metodi di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio naturale per le quali è richiesta l'adozione di tecniche e pratiche specifiche con caratteristiche particolari e differenziate. È prevista la corresponsione di aiuti, erogati annualmente su base forfettaria, a favore di soggetti che, su base volontaria, si impegnano a rispettare, per l'intera durata prevista, le condizioni, gli obblighi ed i vincoli previsti nell'ambito di applicazione di una o più delle tipologie di operazione di seguito riportate.

Con il presente Bando pubblico si intende attivare la presentazione delle domande di pagamento (conferma impegno) per l'anno 2023 a valere sulla Misura 10 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 per le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.1 "Inerbimento degli impianti arborei"
- 10.1.2 "Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo"
- 10.1.3 "Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli"
- 10.1.4 "Conservazione della sostanza organica del suolo"
- 10.1.5 "Tecniche di agricoltura conservativa"
- 10.1.7 "Coltivazioni a perdere"
- 10.1.8 "Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale"
- 10.1.9 "Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale"

Articolo 2

Ambito territoriale di intervento

Nell'ambito di ogni tipologia di operazione, la misura è applicabile sulle categorie di superfici di seguito specificate ubicate sul territorio regionale:

- 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”: superfici investite con colture legnose agrarie.
- 10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”: superfici a seminativo, ad eccezione di quelle ricadenti nelle ZVN.
- 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”: superfici a seminativo.
- 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”: sulle colture arboree e sulle superfici a seminativo, eccetto le superfici coltivate a leguminose.
- 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”: superfici a seminativo.
- 10.1.7 “Coltivazioni a perdere”: superfici a seminativo.
- 10.1.8 “Conservazione in azienda, in situ, della biodiversità agraria vegetale”: sulle colture arboree e sulle superfici a seminativo.
- 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale”: su tutto il territorio regionale.

Articolo 3 **(Requisiti e condizioni di ammissibilità)**

Tutti i requisiti necessari per l’accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità devono essere posseduti alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento (rilascio informatico) e mantenuti per l’intera durata dell’impegno.

Il beneficiario deve essere in possesso dei requisiti/condizioni di ammissibilità di seguito indicati:

1. È condizione obbligatoria la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999. In merito alle modalità si rimanda al paragrafo 5 “Costituzione/Aggiornamento del fascicolo aziendale” della Circolare Agea Istruzioni operative n. 18 del 03/03/2023.
2. la superficie minima destinata al mantenimento dell’impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata (SAU), per le tipologie di operazioni sotto riportate, deve essere uguale o superiore a:
 - 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei” - 1 ha.
 - 10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo” – 2 ha
 - 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli” - 2 ha
 - 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo” 2 ha e costituire il 100% della SAU aziendale
 - 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa” - 2 ha
 - 10.1.7 “Coltivazioni a perdere” – 0,5 ha

Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di sostegno, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente, per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni registrati di durata inferiore ma, in tal caso, il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di un nuovo contratto, prima della scadenza annuale così da garantire la continuità della copertura dell’intero periodo di impegno.

Nel caso di superfici collettive, fermo restando il vincolo richiamato nel paragrafo precedente, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell’Autorità concedente, come risultante dal fascicolo unico aziendale.

3. per la tipologia di operazione 10.1.8 “Conservazione in azienda, in situ, della biodiversità agraria vegetale” sono necessari i seguenti requisiti:
- Le risorse genetiche vegetali richieste a premio a rischio di erosione genetica devono appartenere all’elenco delle risorse genetiche vegetali iscritte al Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000, che, come sopra riportato, soddisfano le condizioni previste dal reg. 807/2014, articolo 7 (4) (2).
L’elenco delle risorse genetiche vegetali eleggibili all’aiuto sono riportate nell’ ALLEGATO 4 del presente Bando Pubblico.
 - Iscrizione del richiedente alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall’ art. 4 della L.R. n. 15/2000 secondo le tempistiche dettate dall’Avviso pubblico per la raccolta delle domande di sostegno di cui alla determinaione n. G01728 del 19/02/2023.
4. per la tipologia di operazione 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale” sono necessari i seguenti requisiti:
- Le razze autoctone richieste a premio a rischio di erosione genetica devono appartenere all’elenco delle razze iscritte al Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000, che, come sopra riportato, soddisfano le condizioni previste dal reg. 807/2014, articolo 7 (2)(3).
L’elenco delle razze animali eleggibili all’aiuto sono riportate nell’ ALLEGATO 5 del presente Bando Pubblico
 - iscrizione del richiedente alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall’ art. 4 della L.R. n. 15/2000.

Ai fini della individuazione sia delle superfici eleggibili al premio sia dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:

- «beneficiario»: un agricoltore quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- «inadempienza»:
 - con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure
 - con riferimento alla condizionalità, l’inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell’Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
- «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013;

- «altra dichiarazione»: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- «sistema di identificazione e di registrazione degli animali»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio;
- «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004;
- «banca dati informatizzata»: la base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- «registro»: in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «misure di sostegno connesse agli animali»: le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate;
- «animali dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- «animale potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
- «animale accertato»: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- «misure di sostegno connesse alla superficie»: le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;
- «uso»: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;
- «superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;
- «sistema di informazione geografica» (di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

- «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- «materiale geografico»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri.

Altre definizioni utili sono:

- «particella catastale»: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.).
- «CUAA»: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- «UTE»: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall'art. 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 503/1999.
- «CAA»: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- «UT»: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) – Reg. (UE) 1306/2013 e ss.mm.ii.: per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.
- «S.I.A.N.»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- «G.I.S.»: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.
- «VCM»: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013.
- «Agricoltore in attività»: Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01 marzo 2016 e ss.mm.ii. L'Organismo pagatore AGEA attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto sulla base della predetta circolare.
- «Superficie Oggetto d'impegno (SOI)» ossia la superficie agricola richiesta s'intende il totale della superficie richiesta a premio nell'ambito della presente misura/sottomisura, così come desumibile dal modello di domanda di sostegno/pagamento.;

- «Superficie Agricola Utilizzata (SAU)» si intende l'insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali);

Il premio può essere corrisposto unicamente per le superfici effettivamente coltivate e ritenute ammissibili. Ai fini del calcolo della superficie ammissibile ed eleggibile a premio si fa riferimento, a quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, ed alle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), nonché alle disposizioni impartite a riguardo dall'Organismo Pagatore.

Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), ai fini di determinare il carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza media annuale tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	Conigli e madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli suinetti meno 20 kg	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore > 12 mesi	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti > 12 mesi	0,15	Verri	0,3
Ovini < 12 mesi	0	Polli da carne	0,03
Altri ovini di età > 12 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,03
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,03

Articolo 4 **(Soggetti beneficiari)**

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente misura/sottomisura sono:

- agricoltori attivi singoli o associati.
- associazioni di agricoltori (attivi) o associazioni miste di agricoltori (attivi)
- nell'ambito della tipologia 10.1.8 e 10.1.9 oltre ai soggetti di cui ai punti precedenti possono partecipare anche altri gestori del territorio che perseguono la finalità di conservare e tutelare la biodiversità.

Articolo 5 **(Descrizione delle tipologie di operazioni, impegni e durata)**

Le scadenze in merito alla decorrenza degli impegni con le domande di sostegno presentate nelle annualità pregresse ed in corso di impegno sono state fissate negli avvisi pubblici di seguito riportati:

annualità 2018 - riferimento avviso pubblico domande di sostegno (1° anno) - determinazione n. G02907 del 09/03/2018;

annualità 2021 - riferimento avviso pubblico domande di sostegno (1° anno) - determinazione n. G02357 del 05/03/2021),

annualità 2022 riferimento avviso pubblico domande di sostegno (1° anno) - determinazione n. G01728 del 19/02/2022),

Relativamente all'ultima annualità per la tipologia di operazione 10.1.8, gli impegni terminano con la conclusione del naturale ciclo colturale della varietà vegetale considerata.

Il beneficiario deve garantire il rispetto, sull'intera superficie aziendale, della condizionalità e dei requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari nonché i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente.

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità ed ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, si rimanda al D.M. prot. n. 2588 del 10 marzo 2020 concernente "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" ed alla D.G.R. 354 del 16 giugno 2020.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione si rimanda alle disposizioni dettate dall'OP Agea sopra richiamate nella sezione "Riferimenti normativi"

Nell'ALLEGATO 3 è riportato un elenco dei criteri di ammissibilità e degli impegni con le relative modalità di controllo.

Di seguito vengono riportati gli impegni previsti per ciascuna tipologia di operazione.

10.1.1 Inerbimento degli impianti arborei

1. Mantenimento di un cotico erboso permanente sia nelle interfile che sulle file dell'impianto arboreo, da realizzarsi con la semina di colture erbacee poliennali monofite o polifite e tramite la gestione della vegetazione erbacea seminata e spontanea, con l'obbligo di garantire la completa e permanente copertura della superficie assoggettata ad impegno per tutta la durata dell'impegno stesso, salvo in caso di espianto dell'arboreto.
2. Divieto di utilizzare diserbanti chimici sia nelle interfile che sulla fila nell'ambito della superficie assoggettata ad impegno, per tutta la durata dell'impegno stesso.

3. Compilazione del “quaderno di campagna” sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative alla superficie assoggettata ad impegno. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in Allegato (ALLEGATO 2);

10.1.2 Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo

1. mantenimento sulle superfici a seminativo di una idonea copertura vegetale del terreno nel periodo tra il 15 settembre e il 15 marzo dell’anno successivo. Il mantenimento dell’idonea copertura vegetale del terreno è da realizzarsi attraverso la semina di colture intercalari erbacee a ciclo annuale o di un miscuglio di queste.
2. le lavorazioni per la semina/trapianto della coltura che segue la coltura di copertura invernale non potranno avvenire prima del 15 marzo di ogni anno;
3. sulla coltura di copertura, nel periodo di sviluppo della stessa, è vietato, l’utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti chimici;
4. interrimento della vegetazione della coltura di copertura prima della semina/trapianto della coltura principale successiva;
5. compilazione del “quaderno di campagna” sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative alla superficie assoggettata ad impegno. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in Allegato (ALLEGATO 2);

10.1.3 Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli

1. Sulla superficie assoggettata a impegno è prevista, per l’intera durata quinquennale dell’impegno, la conversione ex-novo di seminativi in prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti. Ciò comporta che la superficie convertita non potrà, nel quinquennio di riferimento, essere inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda e che, pertanto, tali superfici siano classificate secondo la definizione dell’art. 4 del Regolamento (UE) n. n. 1307/2013. La superficie da assoggettare all’impegno deve essere, al momento della presentazione della domanda di adesione, un seminativo avvicendato inserito, nel quinquennio precedente, nelle ordinarie rotazioni colturali. Per tale periodo occorre che, per almeno due annate agrarie, la stessa superficie sia stata destinata alla coltivazione di una coltura seminativa ricompresa tra quelle incluse nei regimi di sostegno riportati nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Le superfici convertite, in applicazione dell’art 45 del Reg UE 1307/2013 e sue ss.mm.ii. e dell’art. 15 del Decreto MiPAAF 18 novembre 2014 prot. 6513, fermo restando quanto previsto dalla citata normativa, non potranno, al termine dell’impegno, tornare ad essere superfici impiegate nelle ordinarie rotazioni colturali.
2. sulla superficie oggetto di impegno è vietato l’utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti;
3. obbligo di effettuare il pascolamento e/o eseguire gli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio;
4. Compilazione del “quaderno di campagna” sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative alla superficie assoggettata ad impegno. Il modello

fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in Allegato (ALLEGATO 2);

10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo

1. effettuazione della “*fertilizzazione azotata organica*”: eliminazione totale degli apporti dell’azoto minerale in azienda. La fertilizzazione azotata, i cui apporti devono essere determinati attraverso il piano di fertilizzazione, deve essere effettuata utilizzando, su tutta la superficie aziendale, esclusivamente sostanza organica di pregio, derivante da uno o più dei seguenti prodotti:

- a) Letame.

Per letame, secondo la classificazione riportata dal DM 7 aprile 2006 così come sostituito dal DM 25 febbraio 2016 relativo a “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (art. 3 – lettera e) e sue ss.mm.ii., si intende:

Effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera.

Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati, e se provenienti dall’attività di allevamento anche:

- le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
- le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
- le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'Allegato I, tabella 3 del DM;
- i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio

- b) Ammendante compostato verde (AVC) come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.;

- c) Ammendante compostato misto (ACM), come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.;

Gli ammendanti, incluso il letame, non includono in nessun caso né i liquami né i fanghi di depurazione, il cui impiego è vietato sulle superfici oggetto di impegno.

2. Predisposizione di un *piano di fertilizzazione* da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno da effettuarsi entro il primo anno del periodo di impegno. Dovrà essere determinato il livello medio di sostanza organica presente nel terreno, con indicazione dei fertilizzanti, delle dosi, delle modalità di impiego, con i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun anno di impegno. Per la redazione dei piani di fertilizzazione si rimanda alle indicazioni riportate in Allegato al presente bando (ALLEGATO 1).
3. Compilazione del “quaderno di campagna” sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative alla superficie assoggettata ad impegno. Il modello

fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in Allegato al presente bando (ALLEGATO 2);

10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa

1. sulla superficie oggetto di impegno, è fatto divieto di aratura e di adottare le tecniche di *minima lavorazione* o di non lavorazione (“no tillage”), quest’ultima abbinata alla semina su sodo;
2. trinciatura, nel caso del mais, dei residui colturali della coltura seminativa principale;
3. mantenimento in loco delle stoppie delle colture seminative principali, favorendo la crescita di essenze erbacee spontanee allo scopo di costituire uno strato di materiale vegetale sul suolo a scopo protettivo;
4. per quanto riguarda la successione colturale, nel quinquennio di impegno, una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella;
5. predisposizione di un *piano di fertilizzazione* da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno da effettuarsi entro il primo anno del periodo di impegno. Dovrà essere determinato il livello medio di sostanza organica presente nel terreno, con indicazione dei fertilizzanti, delle dosi, delle modalità di impiego, con i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun anno di impegno. In ogni caso la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella colonna “Dosi massime di azoto in condizioni di impegno” della tabella A presente nell’ALLEGATO 1,” Per la redazione dei piani di fertilizzazione si rimanda alle indicazioni riportate in Allegato al presente bando (ALLEGATO 1).
6. compilazione del “quaderno di campagna” sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative alla superficie assoggettata ad impegno. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in Allegato al presente bando (ALLEGATO 2);

10.1.7 Coltivazioni a perdere

1. coltivazione delle superfici oggetto di impegno con colture “a perdere”, ossia da destinare all’alimentazione naturale della fauna selvatica. Tale pratica dovrà essere ripetuta per l’intera durata dell’impegno. Dovranno essere coltivate in consociazione almeno due delle seguenti specie: sorgo, saggina, miglio, panico, girasole, veccia, grano, orzo, in ogni caso la coltivazione a perdere non può essere né reimpiegata per le attività produttive aziendali né commercializzata, in quanto è finalizzata alla conservazione e la valorizzazione della biodiversità;
2. sulle superfici assoggettate ad impegno, non è consentita la raccolta e l’utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti o disseccanti;
3. alla fine del periodo di impegno, il terreno potrà essere lavorato per la messa a coltura nella successiva annata agraria solo successivamente alla scadenza naturale del ciclo produttivo della coltura a perdere;
4. compilazione del “quaderno di campagna” sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative alla superficie assoggettata ad impegno. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in Allegato al presente bando (ALLEGATO 2);

Possono partecipare alla presente tipologia di operazione esclusivamente le superfici inserite nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda. Le coltivazioni a perdere non si possono effettuare su terreni ritirati dalla produzione e posti a riposo nell'ambito di regimi di sostegno, siano essi facoltativi che obbligatori.

10.1.8 Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale

1. Coltivare, nei relativi areali di conservazione in situ, almeno una delle varietà locali autoctone e minacciate di erosione genetica iscritte al "Registro Volontario Regionale" istituito con la L. R. 01 marzo 2000, n. 15. L'elenco delle risorse genetiche vegetali eleggibili all'aiuto ed i relativi areali sono riportate nell'ALLEGATO 4 del presente Bando Pubblico;
2. i detentori di specie arboree adulte in esemplari isolati devono effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli esemplari oggetto dell'impegno. Le attività eseguite dovranno essere riportate nel "quaderno di campagna". **Per pianta adulta è da intendersi l'esemplare che al momento del rilascio della domanda è in grado di fruttificare.**
3. Non coltivare OGM su tutta la superficie aziendale.

L'appartenenza del materiale vegetale coltivato a una o più delle varietà elencate nell'allegato n. 4 dovrà essere attestato dall'ARSIAL Sede centrale Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 ROMA – indirizzo di PEC: arsial@pec.arsialpec.it; posta elettronica: biodiver@arsial.it – tel. 06 86273450; 06 86273451/453/457; telefax 06 86273270.

Tale Agenzia verifica l'appartenenza del materiale genetico coltivato dal richiedente ad una o più delle varietà elencate nell'allegato n. 4 e rilascia, su richiesta dell'interessato, l'attestazione necessaria ad ottenere l'erogazione dell'aiuto.

In ogni caso l'erogazione dell'aiuto sarà effettuata solo in seguito all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione regionale (Area Decentrata Agricoltura), in occasione della presentazione della domanda di sostegno, dell'attestato rilasciato da ARSIAL.

Qualora per cause di forza maggiore, debitamente documentate, riconosciute dall'Amministrazione regionale, le colture o le piante siano distrutte e non sia possibile reimpiantarle con la medesima varietà, l'aiuto già erogato non dovrà essere restituito. Per le annualità successive, verrà erogato un premio corrispondente alle superfici o al numero di piante effettivo.

La riduzione delle superfici o del numero di piante deve essere comunicata dal beneficiario all'Amministrazione regionale, corredate della documentazione probante, perentoriamente entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento o dall'acquisizione della documentazione probatoria, pena l'attivazione delle procedure di decadenza

10.1.9 Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale

1. Allevare in purezza i capi appartenenti alle razze elencate nell'ALLEGATO 5, per il numero di UBA assoggettati ad impegno;
2. provvedere a fare iscrivere i capi nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, ove attivati, oppure, in mancanza di questi, produrre apposita attestazione di appartenenza alle razze, rilasciata dall'ARSIAL;
3. mantenere la consistenza iniziale dell'allevamento per tutta la durata dell'impegno.

La consistenza iniziale dell'allevamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell'impegno, pena la restituzione delle somme corrisposte.

È possibile sostituire i capi allevati, entro e non oltre 6 mesi dall'evento che ha prodotto la perdita di bestiame, con capi equivalenti della medesima razza aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica. Le variazioni dei capi della stessa razza a parità di UBA devono essere notificate all'Amministrazione regionale (Area Decentrata Agricoltura competente per territorio) entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta variazione. Per i capi che subentrano è necessario, altresì, presentare il relativo attestato di appartenenza alla razza.

L'appartenenza dei singoli capi alle razze locali ammesse all'aiuto deve essere comprovata da una attestazione, rilasciata dall'associazione di allevatori competente, di iscrizione al Libro Genealogico o Registro Anagrafico.

Per le razze sprovviste di libro genealogico o registro anagrafico, il beneficiario dovrà produrre una attestazione di appartenenza alla razza dei capi, rilasciata da:

- Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) – Sede centrale Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 ROMA – indirizzo di posta elettronica: PEC: arsial@pec.arsialpec.it; posta elettronica biodiver@arsial.it – tel. 06 86273450; 06 86273451/361/565; telefax 06 86273270.

L'attestazione rilasciata dall'associazione di allevatori e da ARSIAL è condizione indispensabile per l'erogazione dell'aiuto. Al fine della dimostrazione del mantenimento dell'impegno, la medesima dovrà essere inviata ogni anno, dal beneficiario, all'Amministrazione regionale competente per territorio.

L'erogazione dell'aiuto sarà effettuata solo in seguito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale competente per territorio (Area Decentrata Agricoltura) dell'attestato rilasciato da ARSIAL.

Articolo 6 **(Documentazione)**

6.1 Presentazione della domanda di pagamento

La presentazione delle domande di pagamento, come illustrato nell'articolo successivo, prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

Fatte salve le eccezioni previste nell'ambito della trasmissione del modulo di domanda di cui all'articolo successivo, la documentazione relativa alla domanda e quella relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

6.2 Eventuale documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno

Nel corso dell'annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che essendo correlate agli impegni assunti dal beneficiario comportano per lo stesso l'osservanza di alcuni adempimenti

Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:

6.2.1 Variazioni colturali e di UBA

Qualora, dopo la presentazione della domanda di pagamento si verificano delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nel piano colturale, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle entro 2 (due) mesi all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. Tale comunicazione dovrà riportare le medesime informazioni previste dal quadro I "Utilizzo delle superfici aziendali" del modello di domanda. In particolare è indispensabile riportare negli appositi riquadri, il numero della domanda di pagamento ed il CUAA a cui si riferisce la variazione.

Tale documento sostituisce integralmente quello inoltrato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di pagamento e, pertanto, la liquidazione degli aiuti previsti e l'effettuazione dei controlli saranno effettuati sulla base delle variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente.

Articolo 7 **(Modalità e termini di presentazione delle domande)**

7.1 Modalità di presentazione

La domanda di pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con la presente misura/sottomisura/tipologia di operazione, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Per facilitare l'accesso delle aziende ai benefici comunitari, attraverso il successivo iter di controllo e pagamento delle domande, nella fase di compilazione della domanda vengono introdotti alcuni controlli di base al fine di segnalare all'utente le eventuali incongruenze che nella successiva fase istruttoria potrebbero determinare la non ammissibilità della domanda o l'applicazione di riduzioni.

A tal fine nell'ALLEGATO 6 "Codici colturali ed Interventi" sono riportati per ogni sottomisura/tipologia di operazione tutti gli interventi dichiarabili con indicazione, per ciascuno di essi, dei relativi codici colturali associati. Nel medesimo allegato sono anche riportati alcuni esempi di come le procedure di Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) impattano nell'ambito dell'attribuzione delle superfici ai singoli interventi. L'allegato 6 aggiornato è consultabile direttamente sul portale Agricoltura raggiungibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura>

Il sostegno è corrisposto, per i soggetti beneficiari che si impegnano a rispettare quanto previsto dalle diverse tipologie di operazioni a decorrere dal termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo d'impegno così come previsto dall'articolo 5 del presente bando.

La componente anagrafica e territoriale, presente nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di pagamento. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta dell'aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2023, devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)* o di altro tecnico. In quest'ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAAs, sono di seguito riportate:

I liberi professionisti, che abbiano ricevuto formale incarico da ditte che intendano partecipare al regime di aiuto delle Misure di cui in oggetto e che non siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura - all'indirizzo di P.E.C. (posta elettronica certificata): agricoltura@regione.lazio.legalmail.it, la seguente documentazione:

- elenco delle aziende, in formato Excel, che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico, indicando per ciascuna azienda, la **denominazione aziendale** come da Fascicolo Aziendale, il **Codice Univoco Azienda Agricola (CUAA)**, la **provincia** di appartenenza, la **misura** per la quale si chiede l'abilitazione e se trattasi di prima delega nei confronti del delegato. Nello stesso elenco potranno essere indicate le misure della precedente e dell'attuale programmazione (PSR 2014/2020). Nell'elenco dovrà essere riportato anche il **Codice Fiscale del tecnico delegato**;
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del PR 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità, nella quale il tecnico dichiara che i mandati di rappresentanza di ciascuna azienda con le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità, sono in possesso dello stesso e custoditi dal medesimo per gli eventuali successivi controlli. Nella dichiarazione dovranno, altresì, essere riportati i seguenti dati del libero professionista: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all'Ordine od al Collegio Professionale;
- limitatamente ai tecnici che richiedono per la prima volta le abilitazioni alle funzionalità previste nel SIAN; richiesta di abilitazione alle funzionalità di compilazione, stampa e rilascio della domanda PSR in cui siano chiaramente riportati: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all'Ordine od al Collegio Professionale;

L'oggetto della mail dovrà necessariamente riportare la dicitura "richiesta abilitazione compilazione domanda PSR" seguita dal Cognome e Nome del libero professionista e dalla misura-sottomisura per la quali si chiede l'abilitazione.

In caso di conferimento con mandato di rappresentanza al tecnico libero professionista, la delega dovrà necessariamente riguardare tutte le Misure/Tipologie di operazione per le quali il beneficiario intende presentare domanda, di conseguenza non sono consentiti conferimenti a liberi professionisti per parte di impegni.

La scadenza per l'inoltro della documentazione di cui ai punti precedenti è fissata, in linea con la circolare n. 0204418 del 23/02/2023 al 14 aprile 2023.

L'invio della documentazione oltre i termini sopra indicati comporterà necessariamente l'obbligo per il beneficiario di rivolgersi ad un CAA autorizzato.

7.2 Finalità e Termini di presentazione delle domande

Domanda iniziale

È la domanda di pagamento (domanda di conferma impegno) presentata per la campagna 2023 ai sensi del Reg. (CE) n. 1305/2013. La domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno (1° anno d'impegno) è ritenuta ammissibile

Di seguito sono elencate le possibili finalità di domanda:

1. Aggiornamento annuale (conferma impegno);
2. Cessione totale o parziale dell'azienda – Cambio beneficiario. Se il beneficiario durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo.

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 per modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata, secondo quanto previsto dall'art. 72 del Reg. UE 1306/2013.

Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Modifica ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;

- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri parziali.

Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

È possibile, a questo scopo, presentare una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata.

Le Aree Decentrate Agricoltura competenti eseguono l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

7.2.1 Termine di presentazione delle domande e delle comunicazioni

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2023 sono i seguenti:

- a) Domande iniziali: 15 maggio 2023;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 maggio 2023;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
- d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): 2 ottobre 2023.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), e b) saranno definiti con specifici Decreti del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio 2023. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 09 giugno 2023 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del 31 maggio 2023 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 09 giugno 2023. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 09 giugno 2023 sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

L'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio determina la irricevibilità di una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) rispetto ai seguenti requisiti:

- avvenuto pagamento della domanda;
- presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
- avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità della domanda riscontrate.

In questi casi la rinuncia non può essere consentita.

In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

Per facilitare l'accesso delle aziende ai benefici comunitari, nella fase di compilazione della domanda vengono introdotti alcuni controlli di base al fine di segnalare all'utente le eventuali difformità che nella successiva fase di istruttoria amministrativa potrebbero determinare la non ammissibilità della domanda o l'applicazione di riduzioni

Inoltro del modello di domanda di pagamento

Fermo restando il rispetto delle date di rilascio informatico di cui al paragrafo 7.2.1 si specifica che la presentazione del modello di domanda presso l'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, firmata in originale, corredata del documento di riconoscimento in corso di validità e corredata dagli

eventuali allegati previsti, è richiesta esclusivamente per i beneficiari che si avvalgono, per la compilazione, stampa e rilascio, dei liberi professionisti così come individuati nel precedente paragrafo.

Il medesimo modello dovrà essere inoltrato, esclusivamente via Posta Elettronica Certificata (PEC), entro il giorno 08 settembre 2023, agli indirizzi PEC delle ADA territorialmente competenti di seguito riportati:

- ADA Lazio Sud (ex ADA di Frosinone) – adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it
- ADA Lazio Sud (ex ADA di Latina) - adalatina@regione.lazio.legalmail.it
- ADA Lazio Nord (ex ADA di Rieti) – adarieti@regione.lazio.legalmail.it
- ADA Lazio Centro (ex ADA di Roma)- adaroma@regione.lazio.legalmail.it
- ADA Lazio Nord (ex ADA di Viterbo) - adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it

I moduli di domanda, fermo restando quanto sopra richiamato, devono essere inoltrati alle suddette ADA in relazione alla localizzazione territoriale dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda siano ubicati in più province regionali la domanda dovrà essere inoltrata presso l'ADA ove ricade la sede del centro aziendale o la parte prevalente dell'azienda agricola.

I moduli di domanda inviati oltre il termine suddetto determinano l'irricevibilità delle domande e pertanto la non ammissibilità al contributo. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza fa fede la data di invio della PEC.

Per le domande presentate avvalendosi di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)*:

- 1- **Il CAA è tenuto a trasmettere, alla PEC delle ADA territorialmente competenti, una nota attestante che tutte le domande rilasciate al portale SIAN, nel rispetto delle date riportate nel presente paragrafo, sono sottoscritte da ciascun beneficiario e corredate del documento di riconoscimento in corso di validità.** Nella medesima nota potranno, se del caso, essere elencate le domande per le quali, viceversa, le ADA non devono dare seguito all'iter istruttorio (irricevibili) con la relativa motivazione. **La nota di cui al presente punto dovrà essere trasmessa entro il giorno 08 settembre 2023**, agli indirizzi PEC delle ADA territorialmente competenti di seguito riportati:

- ADA Lazio Sud (ex ADA di Frosinone) – adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it
- ADA Lazio Sud (ex ADA di Latina) - adalatina@regione.lazio.legalmail.it
- ADA Lazio Nord (ex ADA di Rieti) – adarieti@regione.lazio.legalmail.it
- ADA Lazio Centro (ex ADA di Roma)- adaroma@regione.lazio.legalmail.it
- ADA Lazio Nord (ex ADA di Viterbo) - adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it

- 2- la domanda cartacea dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, dallo stesso CAA e la documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

La mancata trasmissione entro i termini, da parte del CAA, di quanto previsto dal punto 1 comporta, anche se rilasciate informaticamente, il mancato prosieguo dell'iter istruttorio delle domande.

Il rispetto da parte dei CAA e dei liberi professionisti della data sopra indicata è fondamentale per l'avvio di tutto l'iter amministrativo nel rispetto nelle norme comunitarie e nazionali nonché nell'erogazione dell'aiuto ai singoli beneficiari interessati entro le scadenze fissate dal Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) secondo il quale i pagamenti nell'ambito dei regimi e delle Misure di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, siano eseguiti nel periodo dal 1 dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo alla presentazione della domanda.

7.3 Trasferimento dell'azienda

Se il beneficiario, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo.

Il subentrante può proseguire nell'impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, considerate singolarmente o in aggiunta a superficie già in suo possesso, abbiano un'estensione complessiva almeno pari alla superficie minima prevista come requisito di ingresso. Il subentrante è tenuto inoltre a compilare la domanda di pagamento avendo cura di compilare l'apposita sezione V del modello di domanda "presenza cambio beneficiario".

Nel caso di subentro con trasferimento, totale o parziale dell'azienda, intercorso durante l'annualità d'impegno il subentrante è tenuto a comunicare all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) territorialmente competente, entro il termine di tre mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, prevede che il subentrante inoltri all'ADA territorialmente competente, apposita dichiarazione compilata sulla base dell'ALLEGATO n. 7 "dichiarazione subentro", sottoscritta anche dal cedente. Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il biennio/triennio/quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

7.4 Causa di forza maggiore

In conformità con l'art 47 del Reg. 1305/13 il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In particolare la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Le cause di "forza maggiore" e le circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 devono essere comunicate dal beneficiario all'Amministrazione regionale, perentoriamente entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento o dall'acquisizione della documentazione probante, pena l'attivazione delle procedure di decadenza.

7.5 Annualità successive

Ogni anno successivo al primo, il beneficiario è tenuto alla presentazione di una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. Pertanto, la mancata presentazione o la presentazione oltre il termine ultimo stabilito, comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento ed un'istruttoria ad hoc per la verifica del rispetto dell'impegno.

ARTICOLO 8 **(Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti)**

La Misura prevede, a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario per una o più delle tipologie di operazione previste, la corresponsione di aiuti, calcolati su base forfettaria, da erogarsi annualmente, per l'intera durata del periodo di impegno, per unità di superficie, per numero di piante e/o numero di UBA.

Quale norma a carattere generale si specifica che, in conformità a quanto previsto nell'Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013, il livello di aiuto massimo erogabile, per la medesima superficie, non può oltrepassare i limiti di seguito specificati:

- colture annuali - 600 euro/ha
- colture perenni specializzate - 900 euro/ha
- altri usi dei terreni* - 450 euro/ha

* ivi inclusi i prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti

Per ciascuna tipologia di operazione viene di seguito specificato il livello degli aiuti nonché le possibili combinazioni che possono realizzarsi tra le varie tipologie di operazione, di cui si compone la presente Misura, nonché tra le varie tipologie di operazione e misure diverse.

10.1.1 "Inerbimento degli impianti arborei"

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di **100 €/ha**.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.9 "Conservazione della biodiversità agraria animale";

nell'ambito della misura 11 "agricoltura biologica":

- 11.1.1 "Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica"
- 11.2.1 "Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica".

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 "Benessere degli animali".

L'accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate".

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- 900 €/ha anno per le colture permanenti specializzate.

10.1.2 "Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo";

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di **150 euro/ha**.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.9 "Conservazione della biodiversità agraria animale".

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 "Benessere degli animali".

L'accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 11 "Agricoltura biologica" e con la misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate".

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato al seguente importo massimo, in conformità a quanto previsto nell'Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

600 €/Ha anno per le colture annuali.

10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”;

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di **300 €/ha**, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti) rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la baseline.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.9 “Conservazione della biodiversità agraria animale”.

Il sostegno previsto è altresì cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.

L’accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.

Nella stessa azienda, ma su superfici diverse, il sostegno della presente tipologia di operazione è compatibile con la misura 11 “Agricoltura biologica”.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato al seguente importo massimo, in conformità a quanto previsto nell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- 450 €/Ha anno per altri usi agricoli.

10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”;

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio così distinto:

- 250 €/ha per superfici con coltivazioni arboree;
- 200 €/ha per superfici con colture erbacee ad esclusione delle colture leguminose.

Il premio viene ridotto per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), nel modo che segue:

- 200 €/ha per superfici con coltivazioni arboree; 150 €/ha per superfici con colture erbacee ad esclusione delle colture leguminose.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.9 “Conservazione della biodiversità agraria animale”;

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.

L’accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 11 “Agricoltura biologica” e con la Misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

600 Ha anno per le colture annuali.

900 Ha anno per le colture permanenti specializzate;

450 €/Ha anno per altri usi.

10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”;

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio per le colture del medesimo Gruppo di coltura di seguito specificati:

- colture gruppo A: 180 €/ha, fuori le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN); 130 euro/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN);
- colture gruppo B: 300 €/ha, sia dentro che fuori le ZVN perché in entrambi i casi detto valore è al di sotto del differenziale di margine lordo effettivamente calcolato.

Colture gruppo A:

cereali: frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), orzo, segale, avena, grano saraceno, miglio e scagliola, farro, sorgo;

oleaginose: colza, ravizzone, girasole, soia, arachidi, ricino;

piante proteiche: piselli, fave e favette, lupini dolci;

foraggere: trifoglio, sulla, lupinella, erbaio di graminacee, erbaio di leguminose, erbaio misto, altre foraggere avvicendate;

altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Colture gruppo B:

cereali: mais;

colture industriali: barbabietola, pomodoro, patata, piante da fibra (canapa, ecc.);

piante officinali ed aromatiche: secondo classificazione tassonomica;

altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- "Conservazione della biodiversità agraria vegetale";
- "Conservazione della biodiversità agraria animale";

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 "Benessere degli animali".

L'accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 11 "Agricoltura biologica" e con la Misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate".

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

450 Ha anno per altri usi.

600 Ha anno per le colture annuali.

900 Ha anno per le colture permanenti specializzate

10.1.7 "Coltivazioni a perdere";

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di **210 €/ha**

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.9 "Conservazione della biodiversità agraria animale";

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 "Benessere degli animali".

L'accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate".

Nella stessa azienda, ma su superfici diverse, il sostegno della presente tipologia di operazione è compatibile con la misura 11 "Agricoltura biologica".

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:
600 €/ Ha anno per le colture annuali.

10.1.8 "Conservazione in azienda e in situ, della biodiversità agraria vegetale".

Intensità dell'aiuto

La tipologia di operazione prevede, a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario, la corresponsione di aiuti da erogarsi annualmente, per l'intera durata del periodo quinquennale di impegno.

Gli aiuti sono corrisposti per i seguenti interventi:

- coltivazione in situ e in azienda di varietà locali erbacee a superficie;
- coltivazione in situ ed in azienda di varietà locali arboree a superficie;
- coltivazione in situ ed in azienda di varietà locali arboree adulte, o impiantate nell'ambito della programmazione di sviluppo rurale 2007-2013, disposte in esemplari isolati o filari.

Il premio è differenziato come nella tabella che segue:

Gruppo di colture	PAGAMENTO (euro/ha o euro/pianta laddove specificato)
Arboree e altre perenni a superficie	700,00€
Cereali ed altre colture seminative	250,00€
Ortive	500,00€
Piante arboree adulte isolate	70,00 €/pianta adulta, nel limite massimo di 10 piante per singolo beneficiario

Per le colture arboree ai fini dell'individuazione della superficie ammissibile all'aiuto si terrà conto delle risultanze e delle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC, nonché delle disposizioni impartite a riguardo dall'Organismo Pagatore.

Il premio ad ettaro può essere erogato nella sua totalità solo se la coltura è *specializzata* ovvero se è garantita la totale copertura del suolo così come desumibile dall'attestato di appartenenza delle colture, rilasciato da ARSIAL previsto all'articolo 6 "Documentazione".

Il sostegno è cumulabile con le altre tipologie di operazioni della misura 10 "Pagamenti agro-clima-ambientali", nonché con la misura 11 "Agricoltura biologica", con la misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate" e con la misura 14 "Benessere degli animali".

10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale”.

L'importo del pagamento annuale è di **200 €/UBA**.

Per il tasso di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) si utilizzano i parametri riportati nella tabella di cui all'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, eventualmente integrati per le categorie di animali ivi non comprese.

Il sostegno è cumulabile con le altre tipologie di operazioni della misura 10 “Pagamenti agro-clima-ambientali”, con la misura 11 “Agricoltura biologica”, e con la misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.

Essa è altresì cumulabile con la misura 14 “Benessere degli animali”.

L'Organismo Pagatore AGEA effettua i controlli, al fine di escludere il doppio finanziamento per analoghi impegni previsti dalle presenti tipologie di operazione e quelli eventualmente richiesti ai sensi del Reg (UE) 2021/2115.

ARTICOLO 9 **(Valutazione ed istruttoria delle domande)**

Fermo restando le procedure di istruttoria automatizzata di cui al successivo paragrafo 9.2, il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mm. ii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione del modulo di domanda.

Ciascuna Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio provvede a determinare la *ricevibilità delle domande*, entro i 45 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze (pari a quella prevista come scadenza per l'inoltro del modulo di domanda e dell'elenco delle domande rilasciate e sottoscritte, da parte del CAA).

Sono irricevibili e pertanto non ammissibili al contributo le domande di pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo 7 “Termini e modalità di presentazione delle domande” per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione, fatte salve le disposizioni previste per la “presentazione tardiva delle domande di pagamento”, previste al medesimo articolo 7 paragrafo 7.2 “Termini di Presentazione delle domande”
- non sottoscritte dal richiedente;

9.1 Ammissibilità

Determinata la ricevibilità delle domande, le ADA provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria sarà determinata l'ammissibilità delle domande di pagamento, durante la quale sarà verificato che i requisiti e le condizioni di ammissibilità siano stati mantenuti. Tale fase dovrà essere completata entro sei (6) mesi a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande di cui al capitolo 7.2.

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso Pubblico;
- erranee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014
- le domande dichiarate irricevibili

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento. In riferimento all'elenco dei controlli amministrativi, si rimanda al paragrafo 12 della Circolare Agea Istruzioni operative n. 18 del 03/03/2023.

L'OP AGEA stabilisce sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 la selezione delle domande soggette a controllo in loco quale campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014. In riferimento alle modalità di controllo si rimanda al paragrafo 13 della Circolare Agea Istruzioni operative n. 18 del 03/03/2023.

Con determinazioni Dirigenziali saranno approvati gli elenchi delle domande di pagamento non ammissibili ivi incluse le irricevibili.

Per le domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno) non si procede all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti internet regionali: <https://www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura> e www.lazioeuropa.it.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa, con l'eventuale recupero delle somme, ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ove ne ricorrano le condizioni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento, ove ne ricorrano le condizioni.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, ove ne ricorrano le condizioni.

9.2 Istruttoria Automatizzata

Al fine di pervenire alla automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle domande di pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, è stata definita una procedura di Istruttoria Automatizzata.

Sono identificati gli elementi che consentono di sottoporre una domanda ad istruttoria automatizzata. Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori, previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale, della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni in applicazione anche di quanto definito nell'ambito della VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure).

Tuttavia, alcuni requisiti di ammissibilità (o impegni) al premio non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente ad una istruttoria automatizzata. In questi casi, la verifica viene effettuata dall'Amministrazione regionale che comunica l'esito all'Organismo pagatore Agea (ITC).

Le domande che risultano escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, possono essere sottoposte ad istruttoria manuale a cura della regione di competenza.

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.

Le domande escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, vengono sottoposte ad istruttoria a cura delle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

L'elenco degli Impegni, Criteri ed Obblighi della VCM è consultabile nell'ALLEGATO 8 al seguente indirizzo Internet: <https://www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura>

9.3 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle procedure di "istruttoria automatizzata" nonché sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione ed è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

La liquidazione dell'aiuto annuale, in conformità all'articolo 5, per un massimo di cinque (5), tre (3) o due (2) annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda di prima annualità; gli impegni decorrono dal termine fissato per la presentazione della stessa (rilascio informatico).

In riferimento al calcolo delle eventuali riduzioni ed esclusioni si rimanda al paragrafo 16 della Circolare Agea Istruzioni operative n. 18 del 03/03/2023.

Requisiti per il pagamento - Documentazione antimafia

AGEA, con le Circolari prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018, n. 76178 del 3 ottobre 2019, n. 12575 del 17 febbraio 2020, n. 37623 del 28 maggio 2020, n.11440 del 18 febbraio 2021 e n. 3166 del 18 gennaio 2022 del Coordinamento, con le Istruzioni Operative n. 3 prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 e con le Note OP prot. n. 7228 del 29 gennaio 2020, n. 36409 del 28 maggio 2020, n. 39191 dell'11 giugno 2020, n. 65897 del 6 ottobre 2020, n. 11582 del 18 febbraio 2021, n. 81277 del 30 novembre 2021 e n. 3767 del 20 gennaio 2022 ha recepito le modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia.

La nuova disciplina prevede l'obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi in cui l'importo complessivo concedibile, relativo alla singola domanda presentata, sia superiore a 25.000 euro.

In applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, modificato dall'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30

ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accredito al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

La procedura vigente prevede che il beneficiario debba inserire nel proprio fascicolo aziendale, anche per il tramite del proprio CAA di rappresentanza, le informazioni richieste dalla procedura SIAN e necessarie alla compilazione della dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal beneficiario e acquisita nel proprio fascicolo, è propedeutica per la successiva richiesta dell'informazione antimafia alla BDNA.

Qualora il fascicolo sia di competenza di un altro Organismo Pagatore competente, lo stesso provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN secondo quanto disposto dalla Circolare n. 76178 del 03/10/2019.

La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Ha, altresì, l'obbligo di informare AGEA, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

Una volta fornita la dichiarazione sostitutiva, il beneficiario, anche per il tramite del proprio CAA e delle funzionalità disponibili sul SIAN, procede all'attivazione della richiesta dell'informazione antimafia per le domande interessate.

Il mancato inserimento nel SIAN della dichiarazione sostitutiva, dei relativi allegati e dell'attivazione della richiesta, da parte del beneficiario e del CAA, non consente di avviare la procedura di richiesta alla BDNA, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

L'accettazione da parte della BDNA della documentazione e della relativa richiesta è attestata dal rilascio di apposito numero di protocollo fornito dalla BDNA stessa.

L'inserimento incompleto o carente della dichiarazione sostitutiva e dei relativi allegati comporta la mancata accettazione della documentazione da parte della BDNA e l'impossibilità di rilasciare un numero di protocollo, con la conseguente impossibilità da parte dell'OP AGEA di procedere alla liquidazione degli aiuti. Il beneficiario, anche per il tramite del proprio CAA, ha la possibilità di verificare lo stato della richiesta attraverso la consultazione delle informazioni del fascicolo aziendale.

È responsabilità del beneficiario verificare, anche per il tramite del proprio CAA, il buon esito della richiesta (avvenuta protocollazione) o l'eventuale mancato accoglimento della richiesta con le relative segnalazioni da parte della BDNA. In caso di mancato accoglimento, il beneficiario è tenuto a correggere o integrare tempestivamente la documentazione carente e a sottomettere una nuova richiesta di informazione antimafia.

Il certificato non è richiesto, ai sensi del citato D.lgs., "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

9.4 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

L'OP AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

In particolare si ricorda quanto è previsto dall'articolo 7 del Reg. (UE) n. 809/2014 in materia di recupero di importi indebitamente erogati:

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.
2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è

comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.
... omissis ...

L'OP AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase "istruttoria" di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall'Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebitate percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo, si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.

Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale". I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori dell'OP AGEA. In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

9.5 Accesso agli atti e chiusura del procedimento amministrativo

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. (uso della telematica), per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, Agea agisce mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda di sostegno/ pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);

- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Di conseguenza, l'Organismo pagatore AGEA, non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

Le risultanze di riscontro alla domanda dell'interessato sono dunque costituite dalle evidenze digitali riportate sul sistema SIAN e sono nella diretta disponibilità e conoscenza del beneficiario, ovvero del soggetto cui egli ha conferito speciale incarico ad operare per suo conto, come il CAA. In tal caso, il CAA costituisce il "tramite conoscitivo" dello stato e dell'esito del procedimento e fornisce all'interessato ogni informazione e chiarimento al riguardo. L'impostazione in forma di tele-amministrazione del procedimento di pagamento consente altresì al CAA e, per suo tramite, al beneficiario della domanda di pagamento, di avere esatta cognizione dello stato istruttorio e decisionale.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

L'Organismo Pagatore AGEA e le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio inviano le proprie comunicazioni, a ciascun agricoltore, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore nel proprio fascicolo aziendale, **che deve essere sempre attivo ed aggiornato.**

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riportano le categorie soggette all'obbligatorietà della PEC e le date di entrata in vigore dell'obbligo.

- Professionisti - L'obbligo decorre da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti.
- Società - Le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese. Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese.
- Ditte Individuali - Le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani, devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. Da fine Giugno 2013, tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese.

- Pubbliche Amministrazioni - Devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti.

L'agricoltore che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in possesso del requisito di "utente qualificato" del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione presso il CAA mandatario del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati attraverso le informazioni disponibili sul portale SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata anche dalle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 – uso della telematica - e successive modificazioni.

ARTICOLO 10

(Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande)

Il presente bando consente la presentazione di domande di pagamento (conferma impegno) in conformità all'articolo 1.

E' garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento.

ARTICOLO 11

(Controlli e sanzioni)

In materia di controlli ed applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, alla

DGR n. 669 del 24/10/2017 e ss.mm.ii. nonché al paragrafo 16 delle istruzioni operative circolare Agea n. 18 del 03/03/2023.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità ed ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e ripetizione dell'inadempienza in base alla normativa vigente. In riferimento all'articolo 19 "recupero degli importi erogati in annualità pregresse" del DM 2588/2020, il livello di recupero dell'anno di accertamento non viene applicato, agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione, qualora la non conformità non è rilevata anche nelle annualità precedenti.
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione del sostegno, ai sensi del regolamento (UE) 640/2014 ed in applicazione del DM n. 2588/2020 comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel reg. 640/2014, titolo II, capo IV, sezione 2;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello determinato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel reg. 640/2014, titolo II, capo IV, sezione 4;

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

ARTICOLO 12 **(Disposizioni generali)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Il presente Bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale e amministrativa.